

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore Prof. Avv. Giuseppe SANTONI

Nella seduta del 23/05/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso protocollato il 24/09/2012, il ricorrente esponeva che in data 30.05.12 aveva ordinato alla convenuta la vendita di \$ 25.000. L'operazione era stata eseguita il 31.05.12, con applicazione del cambio \$/€ pari a 1,251 e con l'addebito di una commissione pari all'1,5 per mille del valore della transazione, come risulta dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario in pari data.

Con lettera dell'11.06.12, la parte attrice contestava il tasso di cambio applicato, ritenuto troppo svantaggioso. La convenuta replicava con nota del 10.07.12, confermando la correttezza del proprio operato in quanto "Il cambio applicato [è] pari a quello ottenibile sul mercato al momento stesso in cui viene eseguita la vendita di valuta estera e può, pertanto, risultare differente dal valore di riferimento, pari invece alla media dei cambi rilevati nell'intera giornata per quella medesima valuta".

Il cliente, con ulteriore reclamo del 18.07.12, contestava le argomentazioni addotte dall'intermediario rilevando che il "giorno dell'operazione il cambio dollaro/euro ha aperto a 1,2373 per fare un massimo a 1,2428 ed un minimo a 1,2337 con un cambio medio a 1,2363 e con una variazione dello 0,009%". La Banca rispondeva ulteriormente con nota del 14.08.12, confermando che l'operazione era stata compiuta "nel pieno rispetto delle condizioni attualmente previste ed indicate nei Fogli Informativi vigenti".

In data 28 agosto 2012, il cliente trasmetteva una nuova replica all'intermediario, contestando che il tasso applicato (1,2510) non si attestasse nella media dei valori rilevabile nel giorno di esecuzione dell'operazione e che, la mancata applicazione del cambio medio della giornata avrebbe determinato una differenza negativa di € 237,62.

Il ricorso si concludeva con la domanda volta ad ottenere, per l'operazione di vendita dei 25.000\$ USA effettuata il 31 maggio 2012, l'applicazione del cambio medio giornaliero rilevato sul mercato valutario".

La parte resistente, con le controdeduzioni del 12/11/12, rappresentava che la domanda del ricorrente riguardava esplicitamente il cambio applicato che, a suo dire, doveva essere compreso tra un minimo di 1,2337 ed un massimo di 1,2428, deducendone unilateralmente una media di 1,2363. Tale domanda non aveva però tenuto in alcun conto lo scarto che tutti gli Istituti di Credito applicano sui cambi. Infatti, dalla distinta contabile, prodotta in atti ed estratta dagli archivi informatici della Banca e relativa alla operazione in contestazione, al cliente era stato applicato il cambio di 1,251, composto dal dato rilevato a sistema (1,2411) e dallo scarto standard (0,0099) applicato ai clienti.

Tale scarto trovava la sua giustificazione nella contropartita dell'attività di intermediazione svolta dalla Banca che, altrimenti, applicando il solo cambio determinato dal mercato, senza alcuno scarto, avrebbe fornito un servizio privo di remunerazione. Esso sarebbe proprio il margine di guadagno della Banca, e potrebbe subire alterazioni da Istituto a Istituto a seconda della disponibilità in quella specifica giornata di quella divisa

Secondo la Banca, lo scarto rilevato a sistema sarebbe stato all'interno del range (1,2337-1,2428) indicato dal ricorrente, quale ambito di oscillazione giornaliera del cambio tra USD ed euro e, pertanto, correttamente applicato.

La Banca sottolineava al riguardo che il Foglio Informativo n. 068/016, volto a chiarire le condizioni dell'operazione, a pagina 8 recitava testualmente che "il cambio applicato alla negoziazione della divisa estera contro euro o contro altra divisa ... sarà la quotazione Denaro o Lettera "in durante" della Banca". Lo scarto applicato al cambio ufficiale, praticato al ricorrente sarebbe rientrato all'interno del listino cambi delle giornate del 31 maggio e 1 giugno 2012, prodotto in atti, e sarebbe risultato del tutto congruo con la politica della Banca e con la informativa ai Clienti.

La convenuta concludeva, chiedendo di respingere il ricorso, perché totalmente infondato.

DIRITTO

La controversia verte sul cambio applicato all'operazione di giro-conto di \$ 25.000 effettuata in data 30.05.12. La Banca ha applicato un tasso di cambio pari a \$/€ 1,251, determinando, per l'operazione in oggetto, un controvalore di € 19.984,01.

Il ricorrente, sulla base della replica dell'intermediario ad un suo reclamo, domanda che venga applicato all'operazione il cambio medio, da lui stesso calcolato, del giorno di addebito/accredito dell'operazione, pari a \$/€ 1,2362, con un controvalore, dunque, di € 20.221,63, determinando una differenza a proprio favore di € 237,62.

La convenuta, in sede di controdeduzioni, afferma la correttezza del proprio operato, indicando di aver applicato un tasso pari ad \$/€ 1,251, sommando al cambio rilevato dal sistema al momento dell'operazione, pari a \$/€ 1,2411, lo scarto standard di € 0,0099, praticato ai clienti quale remunerazione della Banca per l'operazione posta in essere, come da distinta contabile estratta dai sistemi informativi interni. Le controdeduzioni della resistente non fanno, invece, menzione della commissione pari ad € 29,98 (pari all' 1,5% del controvalore in € dell'operazione), pure addebitata al cliente a titolo di "remunerazione" per la transazione posta in essere, come risulta dalla comunicazione del 31.5.2012, che invece tace dello scarto praticato al tasso di cambio effettivo.

La soluzione della controversia non può prescindere dall'esame delle condizioni praticate dall'intermediario, come risultanti dal Foglio informativo dello stesso intermediario relativo ai Servizi di incasso e pagamento vigente all'epoca dell'operazione, il n. 068/016.

In tale Foglio, a pagina 8, si legge che innanzitutto che le trasformazioni di una valuta in un'altra a pronti, a termine o con opzione sono soggette ad una commissione di intervento/servizio di 1,50 ‰, min. € 4.

Il Foglio aggiunge che "il cambio applicato alla negoziazione della divisa estera contro euro o contro altra divisa (...) sarà la quotazione Denaro o Lettera "in durante" della banca. Inoltre, il Foglio informa che "è a disposizione della clientela il servizio "cambi a pronti della Banca – quotazioni operative rilevate alle ore 13", servizio nell'ambito del quale "la banca rileva giornalmente un cambio unico contro euro compreso tra il prezzo minimo e massimo (Denaro/lettera) in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13 e riscontrabile sulle pagine Reuters o analogo sistema informativo internazionale, qualora tali informazioni non fossero praticabili", con l'avvertenza che "le modalità per poter usufruire del cambio operativo unico dovranno essere richieste al personale". Infine, il Foglio precisa che le operazioni sul mercato cambio avvengono del rispetto del "calendario internazionale cambisti", ciò che determina la disponibilità della divisa due giorni lavorativi successivi rispetto a quello dell'addebito del controvalore sul conto euro, con data/valuta il giorno dell'operazione.

Il ricorrente, nella esposizione dei fatti da lui proposta, non precisa se gli sia stata offerta la scelta tra il cambio calcolato tramite la quotazione Denaro o Lettera "in durante", ovvero il cd. "cambio operativo unico". E, in effetti, la documentazione contrattuale e l'ordine dell'operazione non menzionano esplicitamente l'opzione ("in durante" o cambio operativo) a disposizione del cliente.

E' certo comunque, sulla base della dichiarazione documentata della stessa banca (controdeduzioni e relativo allegato 9), che all'operazione sia stato praticato il cambio "in durante", in particolare alla quotazione €/€ 1,2411, tuttavia maggiorata di uno scarto pari a € 0,0099, che ha condotto alla quotazione del cambio finale di € 1,251.

Di tale scarto, non fanno menzione né il Foglio informativo della stessa banca, né tantomeno la comunicazione, relativa all'operazione, rilasciata dall'intermediario il giorno dell'operazione.

Al riguardo, il Collegio osserva le modalità di determinazione del cambio come esplicitato nella contrattualistica della convenuta è stata già in passato oggetto del suo esame (ABF, Collegio di Milano - Decisione n. 713/11). Rileva, pertanto, nell'apprezzamento della condotta delle parti nell'esecuzione del contratto, che la banca ha dichiaratamente maggiorato il cambio applicato di uno scarto del quale non era stata data alcuna preventiva informazione al cliente, e che pertanto non risultava in alcun modo oggetto di statuizione negoziale.

L'intermediario ha in tal modo violato l'art. 116 d.lgs. 385/1993, ed in particolare le "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", emanate dalla Banca d'Italia 29 luglio 2009 (e smi)", laddove prevedono, in materia di pubblicità e informativa precontrattuale riguardanti l'acquisto e la vendita di valuta estera, che "i fogli informativi possono rinviare, per il tasso di cambio praticato, a un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico, in forma di tabella (cartacea, elettronica, a caratteri mobili). Il cartello riporta, altresì, i differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a un tasso di cambio di riferimento ufficiale e un avvertimento al cliente circa la necessità di consultare i fogli informativi per conoscere tutte le altre condizioni economiche dell'operazione. Su richiesta del cliente le informazioni riportate sul cartello sono rese disponibili anche su supporto cartaceo".

Non rileva al riguardo la giustificazione addotta dall'intermediario sulla mancata informazione dello scarto praticato, fondata sulla asserita circostanza che tutti gli istituti di credito praticerebbero uno scarto sul tasso di cambio. Tale circostanza, oltre a risultare indimostrata, non vale comunque a confermare la legittimità del comportamento tenuto: nulla impedisce all'intermediario di praticare alle proprie operazioni le condizioni economiche ritenute più convenienti per l'andamento della propria attività di impresa, ma ciò deve avvenire nel rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, minuziosamente regolati dal Testo Unico Bancario e dalle disposizioni della disciplina secondaria. Per cui è plausibile che altri intermediari gravino la propria clientela di oneri analoghi a quello imposto al ricorrente nella operazione di cambio contestata, ma legittimamente, in quanto oggetto della dovuta pubblicità.

Carente è apparsa la diligenza del resistente anche nelle risposte offerte alle lettere di reclamo del ricorrente, laddove, in luogo di fornire i richiesti chiarimenti sulla circostanza che il tasso di cambio euro-dollaro non aveva mai raggiunto la quotazione praticata nella giornata di esecuzione dell'operazione, l'intermediario si è limitato a fornire indicazioni generiche e per alcuni aspetti fuorvianti, in quanto inidonee a consentire la precisa ricostruzione del computo degli oneri praticati; computo poi chiarito solo in sede di controdeduzioni al ricorso. Allo scopo di migliorare in futuro i propri rapporti con la clientela, il Collegio invita l'intermediario a fornire alle proprie controparti di operazioni di cambio di valuta tutti i dati idonei a consentire la ricostruzione delle condizioni praticate, sin dal momento dell'operazione.

Ne consegue che l'intermediario debba ricalcolare il tasso di cambio, prendendo come termine di riferimento il cambio effettivo che essa stessa ha dichiarato di aver praticato al cliente, ed eliminando però lo scarto praticato illegittimamente (in assenza delle dovute informazioni), essendo obbligata a risarcire al ricorrente la somma da quest'ultimo corrisposta in eccedenza rispetto al cambio effettivo praticato.

Si tratta, in definitiva, della somma di € 159,41, che dalla distinta contabile estratta dagli archivi informatici della Banca e relativa alla operazione in contestazione risulta come l'utile derivante dall'operazione, utile che l'intermediario non ha diritto di trattenere, per le ragioni sopra esposte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario riaccrediti al ricorrente la somma addebitata a titolo di "scarto standard".

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA